



Formazione generale per personale IPSEOA M. Polo

ACSR 221 del 21/12/11

Art. 37 D.Lgs. 81/08

Rev. febbraio 2018

- Il decreto riguarda la **sicurezza e la salute di tutti i lavoratori e assimilati**,
- compresi i soci lavoratori, i volontari, i tirocinanti
- esclusi i soli addetti ai servizi domestici e familiari.



D.Lgs. 81/08 I SOGGETTI

- Datore di lavoro (Dirigente scolastico nella scuola)
- Servizio prevenzione protezione (RSPP – ASPP)
- Medico competente
- Rappresentante dei lavoratori della sicurezza RLS
- Addetti alla gestione delle emergenze antincendio, evacuazione e primo soccorso
- Dirigenti e Preposti



Legislazione sicurezza ed igiene 1

- **DM 10/03/1998** - Criteri generali di **sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.**
- **D.Lgs. 151/01** Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e **sostegno della maternità e della paternità**, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
- **DM 37/08**, regolamento concernente l'attuazione ... riordino delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici.



Legislazione sicurezza ed igiene 2

- **Provvedimento 30/10/07 della Conferenza Unificata**, Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di **assenza di tossicodipendenza**.
- **Provvedimento Conferenza Permanente Rapporti Stato e Regioni del 16/03/2006**, Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un **elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi**, ai fini del divieto di **assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche**, ai sensi dell'articolo 15 della L. 30/03/01, n. 125.
Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 5/06/03, n. 131.



Legislazione sicurezza ed igiene 3

- **D.Lgs. 81/08** Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (modificato dal D.Lgs. 106/09)
- **D.Lgs. 17/10**, attuazione della Direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori




Legislazione sicurezza ed igiene 4

- **DPR 151/11** Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
- **Accordo 221 del 21/12/11** in Conferenza Stato Regioni per la formazione dei lavoratori dei dirigenti e dei preposti,
- **Accordo 223 del 21/12/11** in Conferenza Stato Regioni per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi



Legislazione sicurezza ed igiene 5

- **Accordo 53 del 22/02/12** in Conferenza Stato Regioni per chi usa attrezzature specifiche di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.
- **Decreto interministeriale 30/11/12** procedure standardizzate per la valutazione dei rischi.
- **Decreto interministeriale 06/03/13** qualifica dei formatori.
- **Accordo 128 del 07/07/16** in Conferenza Stato Regioni per l'individuazione della durata minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione



D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108)
(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142/L)



Nuovo link:

www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Pagine/Testo-unico-salute-e-sicurezza.aspx

REV. MAGGIO 2017

IL PRESENTE TESTO NON RIVESTE CARATTERE DI UFFICIALITÀ. LE VERSIONI UFFICIALI DEI DOCUMENTI SONO PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA A MEZZO STAMPA OPPURE SUI SITI WWW.ISPETTORATO.GOV.IT, WWW.LAVORO.GOV.IT, WWW.NORMATTEVA.IT. LE CONSIDERAZIONI ESPOSTE SONO FRUTTO ESCLUSIVO DEL PENSIERO DEGLI AUTORI E NON HANNO CARATTERE IN ALCUN MODO IMPEGNATIVO PER L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI APPARTENENZA. NON SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI SIA DIRETTI CHE INDIRETTI CAUSATI DALL'USO DEL PRESENTE TESTO.

QUESTA OPERA È RILASCIATA SECONDO LA SEGUENTE LICENZA CREATIVE COMMONS



[HTTP://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-NC-SA/3.0/DEED.IT](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.it)

VERSIONE AGGIORNATA SU www.ispettorato.gov.it

DOTT. ING. GIANFRANCO AMATO ITL VERONA GIANFRANCO.AMATO@ISPETTORATO.GOV.IT
DOTT. ING. FERNANDO DI FIORE ITL PAVIA FERNANDO.DIFIORE@ISPETTORATO.GOV.IT



Link utili

Da Ist. Poligrafico dello Stato: www.gazzettaufficiale.it e www.normattiva.it che presenta i testi di legge aggiornati

www.vigilfuoco.it sito nazionale dei Vigili del Fuoco

www.inail.it che comprende anche il vecchio ISPESL

www.suva.ch azienda autonoma di diritto pubblico svizzero che assicura su infortuni e malattie professionali con schede sintetiche

www.osha.europa.eu Agenzia europea per la sicurezza e la salute, massimo organo europeo per sicurezza e salute con molti documenti e con il sito collegato www.napofilm.net



Vigilanza

- **Azienda sanitaria locale ASL**, sia come prevenzione ambienti di lavoro che come igiene
- **Vigili del Fuoco VV.F.**
- **Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL)** ex Ispettorato del Lavoro ex Direzione Provinciale del Lavoro ex Direzione Territoriale del Lavoro
- **INAIL** (comprende anche ex ISPESL)
- **ARPA** (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente)



D.Lgs. 81/08

Sicurezza e prevenzione

CONCETTI BASE

- **Autocontrollo da parte del datore di lavoro.**
- **Sistema di gestione permanente di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.**
- **Collaborazione attiva dei lavoratori, formati ed informati e addestrati sui rischi relativi al proprio posto di lavoro.**

Riguarda la scelta di:

- **attrezzature di lavoro**
- **sostanze e preparati chimici impiegati**
- **sistemazione luoghi di lavoro**
- **rischi specifici tra cui quelli da stress – correlato, derivanti da differenze di genere, età, problemi linguistici**

D.Lgs. 81/08

documento valutazione rischi

- **Relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute, con specificati i criteri adottati per la valutazione**
- **Individuazione delle misure di prevenzione e protezione**
- **Criteri scelta DPI**
- **Valutazione rischi eseguita per ogni locale**
- **Valutazione rischi eseguita per ogni persona**
- **Non solo elenco di norme di buona tecnica**
- **Con data certa**



Rischio e pericolo

Da D.Lgs. 81/08, articolo 2

«**PERICOLO**»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

«**RISCHIO**»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Una **mola**, la presenza di un **impianto elettrico** sono un **PERICOLO**, ma il **RISCHIO** è minimo se la mola è utilizzata correttamente con le protezioni fisse o occhiali protettivi e l'impianto elettrico è a norma e non si è in zona a rischio di esplosione.

Matrice di valutazione del rischio $R = P \times M$

P scala probabilità – frequenza eventi molto probabile 4 probabile 3 poco probabile 2 improbabile 1	4	8	12	16
	3	6	9	12
	2	4	6	8
	1	2	3	4
M scala magnitudo o entità del danno potenziale	1 minima	2 lieve	3 signifi- cativa	4 grave

Matrice di valutazione del rischio $R = P \times M$

Classe di rischio residuo		Priorità d'intervento	
I	irrilevante	P4; R = 1 o 2	le misure non sono strettamente necessarie, quelle in corso sono sufficienti
B	basso	P3; R = 3 o 4	prendere in considerazione misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio
M	medio	P2; R tra 5 e 8	attuare le misure necessarie di prevenzione e protezione dai rischi; identificare misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio
A	alto	P1; R sopra 8	attuare misure immediate di prevenzione e protezione dai rischi; rendere operative le necessarie misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio



D.Lgs. 81/08 Titolo I - 1

- **Titolo I, (artt. 1 - 61)** traccia il nuovo quadro di riferimento sulla sicurezza, con la definizione delle figure aziendali della sicurezza, dei compiti di chi opera dall'esterno come attività in appalto e fornitori di mezzi e servizi, di quanto occorre fare per gestire le emergenze, degli obblighi di formazione e informazione verso i lavoratori.
- Rispetto al corrispondente Titolo I del D.Lgs. 626/94 si nota l'ampliamento del campo di applicazione esteso praticamente a tutte le persone che operano in un luogo di lavoro, compresi i volontari (visti come esterni), i tirocinanti, con la sola esclusione delle persone addette ai servizi domestici e familiari,



D.Lgs. 81/08 Titolo I - 2

- Rispetto al corrispondente Titolo I del D.Lgs. 626/94 sono portati nuovi adempimenti, nuove modalità di trattare gli argomenti tra cui possiamo evidenziare:
- l'evidenziazione dei rischi legati allo stress da lavoro correlato, al lavoro femminile durante la gravidanza, all'età, alle differenze di genere, alla provenienza da altri Paesi (con difficoltà di comprensione linguistica)



D.Lgs. 81/08 Titolo I - 3

- l'inserimento del principio di delega delle funzioni con rilevanza penale pur rimanendo indelegabili la valutazione dei rischi e la nomina del RSPP da parte del Datore di lavoro (articoli 16 e 17),
- il potenziamento di informazione, formazione ed addestramento,
- l'aggiornamento della sorveglianza sanitaria a cura del medico competente a cui sono indicati nuovi doveri ed è confermata la visita nei luoghi di lavoro almeno una volta all'anno con periodicità diversa motivata,



D.Lgs. 81/08 titoli

- **Titolo II (artt. 62 – 68)** luoghi di lavoro ad integrazione della legislazione degli anni 50 (vedere anche allegato IV).
- **Titolo III (artt. 69 – 87)** uso delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione individuale e rischi dovuti ad impianti ed apparecchiature elettriche.
- **Titolo IV (artt. 88 – 160)** cantieri temporanei o mobili con anche la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni, nel lavoro in quota e nell'utilizzo di scavi, fondazioni, ponteggi, costruzioni edilizie e nella fase di demolizione.



D.Lgs. 81/08 titoli

- **Titolo V (artt. 161 – 166)** segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro.
- **Titolo VI (art. 167 – 170)** movimentazione manuale dei carichi.
- **Titolo VII (artt. 172 – 178)** uso di attrezzature munite di videotermini.
- **Titolo VIII (artt. 180 – 220)** protezione dei lavoratori da esposizione a rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche.



D.Lgs. 81/08 titoli

- **Titolo IX (artt. 221 – 265)** sostanze pericolose, con la protezione da agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni e amianto.
- **Titolo X (artt. 266 – 286)** protezione da agenti biologici.
- **Titolo X-bis (artt. 286-bis – 286-septies)** protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario
- **Titolo XI (artt. 287 – 297)** protezione da atmosfere esplosive.



D.Lgs. 81/08 titoli

- **Titolo XII (artt. 298 – 302-bis)** disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale.
- **Titolo XIII (artt. 304 – 306)** norme transitorie e finali anche con l'abrogazione del D.Lgs. 626/94, del DPR 547/55, del DPR 164/56, del DPR 303/56 (tranne l'articolo 64), del D.Lgs. 277/91, del D.Lgs. 493/96, del D.Lgs. 494/96, del D.Lgs. 187/05.



D.Lgs. 81/08 Art. 15 - MISURE GENERALI DI TUTELA PER I LAVORATORI - 1

- Valutazione dei rischi per salute e sicurezza e loro riduzione alla fonte,
- programmazione della prevenzione,
- priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale,
- limitazione dei lavoratori esposti al rischio,



D.Lgs. 81/08 Art. 15 - MISURE GENERALI DI TUTELA PER I LAVORATORI - 2

- controllo sanitario,
- regolare manutenzione degli impianti,
- informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori,
- le misure relative a sicurezza, igiene e salute non comportino oneri finanziari per i lavoratori.



D.Lgs. 81/08 Art. 18 – **PRINCIPALI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO**

- Valutare **tutti** i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori,
- elaborare il **documento di valutazione dei rischi** insieme con RSPP e Medico Competente (con data certa),
- custodire il documento di valutazione dei rischi in azienda,
- nominare i componenti il Servizio di prevenzione e protezione,
- designare gli addetti alla gestione delle emergenze,
- fornire i **dispositivi di protezione individuale**,
- consultare il rappresentante dei lavoratori nei casi previsti.




Esempio punti di controllo per valutazione dei rischi (il procedimento va seguito per ogni posizione di lavoro) - 1

- territorio, aree esterne e accessi, attività in esterno
- luoghi di lavoro, transito e servizio
- carico di lavoro fisico e movimentazione manuale dei carichi
- macchine, attrezzature e apparecchiature
- mezzi di sollevamento e trasporto (veicoli)
- impianti e dispositivi elettrici
- pericoli di incendio ed esplosione



Esempio punti di controllo per valutazione dei rischi (il procedimento va seguito per ogni posizione di lavoro) - 2

- reti e apparecchi distribuzione combustibili, impianti termici
- agenti chimici pericolosi per la sicurezza e la salute e amianto
- esposizione agenti biologici microclima
- illuminazione degli ambienti e postazioni di lavoro
- rumore
- vibrazioni
- attività gestionali e di ufficio



Esempio punti di controllo per valutazione dei rischi (il procedimento va seguito per ogni posizione di lavoro) - 3

- organizzazione del lavoro
- rischi trasversali - rischio stress da lavoro correlato
- organizzazione appalti
- informazione, formazione e addestramento
- sorveglianza sanitaria dei lavoratori
- gestione emergenze sanitarie e di primo soccorso
- presenza di persone con rischi specifici
- lavorazioni a rischio specifico



D.Lgs. 81/08

sintesi art. 20. - Obblighi dei lavoratori - 1

- Osservare le disposizioni e le istruzioni su protezione collettiva ed individuale impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti.
- Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e le miscele pericolose.
- Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione.
- Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi a disposizione e le altre eventuali condizioni di pericolo.

- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
- Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti.
- Esporre la tessera di riconoscimento con fotografia in attività di appalto e subappalto.



D.Lgs. 81/08 art. 22. - Obblighi dei progettisti

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli **impianti** rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e **scelgono** attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.



D.Lgs. 81/08 art. 23 – Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.



D.Lgs. 81/08 art. 24 Obblighi degli installatori

1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, **devono** attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, **nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.**

Art. 35. - Riunione periodica di prevenzione e protezione di rischi

1. Nelle aziende e nelle unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- **a) il datore di lavoro o un suo rappresentante**
- **b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione**
- **c) il medico competente ove previsto;**
- **d) il rappresentante per la sicurezza.**

Art. 35. - Riunione periodica di prevenzione e protezione di rischi

2. Nel corso della riunione il **datore di lavoro sottopone all'esame** dei partecipanti:
- a) **il documento di valutazione dei rischi**;
 - b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria
 - c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei **mezzi di protezione individuale**;
 - c) i **programmi di informazione e formazione** dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:

- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 35. - Riunione periodica di prevenzione e protezione di rischi

4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.



Sorveglianza sanitaria a cura del Medico Competente - 1

Riferimento	Sorveglianza sanitaria per	periodicità
Art. 168 D.Lgs. 81/08	Addetti movimentazione manuale dei carichi (Allegato XXXIII)	Annuale
Art. 176 D.Lgs. 81/08	chi opera al videoterminale con riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e per l'apparato muscoloscheletrico	Biennale per lavoratori idonei con prescrizioni o limitazioni o sopra i 50 anni; ogni 5 anni negli altri casi



Sorveglianza sanitaria a cura del Medico Competente - 2

Riferimento	Sorveglianza sanitaria per	periodicità
Art. 196 D.Lgs. 81/08	Esposti a rumore oltre i valori superiori di azione (85 dB(A) o peak=140 Pa)	Annuale
Art. 204 D.Lgs. 81/08	Lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori di azione	Annuale
Art. 211 D.Lgs. 81/08	Lavoratori esposti ai campi elettromagnetici	Annuale
Art. 218 D.Lgs. 81/08	Lavoratori esposti alle radiazioni ottiche e artificiali	Annuale



Sorveglianza sanitaria a cura del Medico Competente - 3

Riferimento	Sorveglianza sanitaria per	periodicità
Art. 229 D.Lgs. 81/08	Lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute classificati come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni, mutageni di categoria 3	Annuale in caso di esposizione non bassa per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori



Sorveglianza sanitaria a cura del Medico Competente - 4

Riferimento	Sorveglianza sanitaria per	periodicità
Art. 242 D.Lgs. 81/08	Lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni	Con registro di esposizione
Art. 259 D.Lgs. 81/08	Lavoratori esposti all'amianto	Triennale per uso DPI con registro di esposizione
Art. 279 D.Lgs. 81/08	Lavoratori esposti ad agenti biologici e anche art. 286-sexies per ferite da taglio o da punta	Con registro degli esposti



Sorveglianza sanitaria a cura del Medico Competente - 5

Altre attività soggette a sorveglianza sanitaria (elenco non esaustivo):

- **D.Lgs. 230/95** – esposizione a radiazioni ionizzanti
- **D.Lgs. 66/03** – lavoratore notturno
- **Provv. 30/10/07** della Conferenza Unificata in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza con sorveglianza annuale per operatori settore trasporti, addetti alla guida di macchine di movimentazione a terra e merci



Sorveglianza sanitaria a cura del Medico Competente - 6

Altre attività con sorveglianza sanitaria (elenco non esaustivo)

- **DPR 1124/65** Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- **Provvedimento Conferenza Permanente Rapporti Stato e Regioni del 16/03/2006 su alcol** con molte attività con obbligo di alcol “zero” tra cui molte mansioni sanitarie, la docenza a scuola, attività nel sociale, guida veicoli con almeno la patente B, edilizia, lavoro in quota,... con interpretazione che vincola alla sorveglianza sanitaria (art. 41 D.Lgs. 81/08).



Sicurezza sul lavoro

Formazione di

lavoratori, dirigenti, preposti e RLS

Art. 37 D.Lgs. 81/08 e ACSR 221 del 21/12/11

Da Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una **formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza**, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) **concetti di rischio**,
- b) **rischi riferiti alle mansioni**

Da Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti - argomenti

a) **concetti di rischio**, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) **rischi riferiti alle mansioni** e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.



ACSR su formazione dirigenti, preposti, lavoratori

Accordo 221 del 21/12/11 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la **formazione dei lavoratori**, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (GU n. 8 del 11-1-2012)

riguarda la formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti

Formazione Generale lavoratori (4 ore) (vale per sempre)

deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, con contenuti:

- ✓ concetti di rischio,
- ✓ danno,
- ✓ prevenzione,
- ✓ protezione,
- ✓ organizzazione della prevenzione aziendale,
- ✓ diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
- ✓ organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Formazione Specifica lavoratori parte 1

Da aggiornare ogni 5 anni con 6 ore di formazione,
con contenuti:

rischi infortuni,
meccanici generali,
elettrici generali,
macchine, attrezzature,
cadute dall'alto,
rischi da esplosione,

Formazione Specifica lavoratori parte 2

Da aggiornare ogni 5 anni con 6 ore di formazione,
con contenuti:

rischi chimici, nebbie - oli - fumi - vapori - polveri,

etichettatura, rischi cancerogeni,

rischi biologici,

rischi fisici, rumore, vibrazione, radiazioni,

microclima e illuminazione,

videoterminali,

DPI , organizzazione del lavoro, ambienti di lavoro,

stress lavoro-correlato,

Formazione Specifica lavoratori parte 3

movimentazione manuale carichi, movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto), segnaletica, emergenze, le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, procedure esodo e incendi, procedure organizzative per il primo soccorso, incidenti e infortuni mancati, altri rischi.

ACSR 221 21/12/11 – formazione dirigenti, preposti, lavoratori

Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base al Codice Ateco dell'attività:

classe di rischio basso (es. commercio, associazioni ricreative, ristorazione, turismo)	4 ore di formazione generale + 4 ore di formazione specifica	totale 8 ore
classe di rischio medio (es. agricoltura, pesca, trasporti, pubblica amministrazione, scuola)	4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica	totale 12 ore
classe di rischio alto (es. industria, assistenza sociale residenziale, sanità)	4 ore di formazione generale + 12 ore di formazione specifica	totale 16 ore

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente **i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza**, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Accordo 128 del 7/7/16 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano **sull'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione**, ai sensi dell'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (G.U. n. 183 del 19-08-2016)

L'accordo modifica anche altri accordi precedenti e la formazione in e-learning



Sicurezza sul lavoro

Informazione ai lavoratori

Art. 36 D.Lgs. 81/08

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 (cioè addetti primo soccorso, prevenzione incendi e gestione emergenze);

d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.

Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.



D.Lgs. 81/08

Sicurezza sul lavoro
Appalto, DUVRI,
Piani di sicurezza, POS



Contratto di appalto da art. 26 del D.Lgs. 81/08 - 1

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda

a) verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione tramite:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (**CCIAA**);



Contratto di appalto da art. 26 del D.Lgs. 81/08 - 2

- 2) acquisizione dell'**autocertificazione dell'impresa appaltatrice** o dei lavoratori autonomi del **possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale**, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 445/00;
- b) fornisce agli stessi soggetti **dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente** in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.



Da Art. 26 del D.Lgs. 81/08 - 3

Da 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i **rischi da interferenze (DUVRI)** ;

questo documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. ...

il DUVRI **non** si applica

- ai servizi di natura intellettuale,
- alle mere forniture di materiali o attrezzature,
- ai **lavori o servizi di durata fino a 5 giorni**, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI (tra cui lavori con radiazioni ionizzanti con designazione di zone controllate o sorvegliate, con caduta dall'alto da altezza superiore a 2 m in particolari condizioni,...)



D.Lgs. 81/08

Sicurezza sul lavoro
Lavoratori fragili



Lavoratori fragili – Chi sono

Per lavoratori fragili si intendono varie categorie di **soggetti più deboli** nel mondo del lavoro ed in particolare:

- lavoratrici in gravidanza,
- lavoratori minorenni,
- persone con disabilità,
- lavoratori stranieri,
- persone che in base all'età sono svantaggiate nel lavoro.



Rischi per lavoratrici gestanti

D.Lgs. 151/01 art. 7 Lavori vietati – 1

1. È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.

I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico.

Rischi per lavoratrici gestanti

D.Lgs. 151/01 all. A lavori faticosi, pericolosi e insalubri – 1

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

- C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali : durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
- D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

Rischi per lavoratrici gestanti

D.Lgs. 151/01 all. A lavori faticosi, pericolosi e insalubri – 2

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;...

L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;...

O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.



Sicurezza sul lavoro

Alcool e droghe



Alcool e droghe – 1

Legge 125/01 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati - Da Art. 15. - Disposizioni per la sicurezza sul lavoro

- nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi..... è fatto **divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche**;
- i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal **medico competente**, ovvero dai **medici del lavoro dei servizi di vigilanza ASL**



Alcool e droghe – 2

Da D.Lgs. 81/08 art. 41 c. 4.

Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.





Alcool e droghe – 3

Da allegato IV D.Lgs. 81/08

1.11.3.2. È vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcoliche nell'interno dell'azienda.

1.11.3.3. È tuttavia consentita la somministrazione di **modiche** quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti.

Ma quanto è una modica quantità?



Grazie per l'attenzione

Massimo Durante

e

Pietro Armando Durante